



TARIFFA N. 8.

Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo.



Contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione.

Il contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita senza controassicurazione è un contratto mediante il quale l'Istituto si impegna di pagare all'assicurato, a partire da una certa epoca e durante tutta la vita, una determinata rendita.

Il contraente, da sua parte, si obbliga invece a corrispondere all'Istituto un premio annuo costante sino all'epoca fissata per l'entrata in godimento della rendita.

Il contratto di rendita differita rappresenta il contratto-tipo per l'assicurazione di una pensione di vecchiaia; il suo costo, specialmente per età non avanzate, è relativamente mite ed è sopportato durante il periodo più produttivo della vita dello assicurato.

Siffatto contratto è consigliabile ai professionisti, agli operai ed alle Amministrazioni pubbliche e private che hanno obbligo di provvedere un trattamento di pensione ai propri impiegati.

Esempio 1°.

Una Società privata vuol provvedere alla pensione di un suo impiegato di 35 anni quando questi avrà raggiunto il 60° anno, dopo cioè 25 anni di servizio; essa stipula a tale scopo un contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita di lire 2500 annue sulla testa dell'impiegato stesso.

Avendo questi l'età di anni 35, il premio che la Società dovrà corrispondere all'Istituto Nazionale per una durata di 25 anni, è di lire 591, 25.

Questo premio si ottiene moltiplicando la rendita da assicurare, in lire 2500, per il premio in-

dicato nella tabella in corrispondenza dell'età 35 e del numero di premi 25, e dividendo il prodotto ottenuto per 100.

Avremo cioè:

Premio annuo richiesto per assicurare lire 2500 di rendita su una testa di anni 35 pagabili all'assicurato se in vita dopo 25 anni

$$= \frac{2500 \times 23.65}{100} = 591.25.$$

Esempio 2°.

Un professionista scapolo disponendo oggi di un largo reddito desidera assicurarsi una discreta pensione per l'epoca in cui, per l'età avanzata, il suo reddito professionale sarà notevolmente diminuito. Egli trova conveniente per il suo caso stipulare con l'Istituto Nazionale un contratto di assicurazione di rendita vitalizia differita, e, poichè la sua età è di 35 anni e desidera avere al compimento del sessantesimo anno di età 3000 lire di rendita annua, dovrà pagare all'Istituto Nazionale per 25 anni la somma di L. 709,50.

Questo premio si ottiene moltiplicando il premio indicato in tariffa in corrispondenza all'età 35, durante 25 anni, per la rendita che si vuole assicurare e dividendo tale prodotto per 100. Avremo dunque

$$\frac{23.65 \times 3000}{100} = 709.50.$$

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di anno in anno al genitilaco più vicino e cioè trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili, contro un aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale, al 3 % per il frazionamento trimestrale, al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa.

1° Qual'è il premio annuo che deve pagare per 24 anni una persona di età 35 anni e 9 mesi per assicurarsi una rendita annua vitalizia differita di lire 2000 dal 60° anno di età?

L'età dell'assicurato è di 35 e 9 mesi; considerando come compiuto l'anno incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 36 anni.

Le tabelle indicano come premio per 100 lire di rendita, pagabile in rate semestrali posticipate, corrispondente all'età 36 ed al numero dei premi 24, lire 25,35: avremo dunque applicando le norme stabilite:

$$\text{Premio richiesto: } \frac{2.000 \times 25,35}{100} = 507.$$

2° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 507, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata semestrale anticipata

$$507 \times 0,51 = 258,57.$$

3° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate trimestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 507, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata trimestrale anticipata

$$507 \times 0,2575 = 130,55.$$

4° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento in rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato uguale a lire 507, seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata mensile anticipata

$$507 \times 0,08666 = 43,94.$$



Tariffa N. 8.

Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
21	21
22	68.35	22
23	74.00	67.25	23
24	..	80.40	72.85	66.15	24
25	87.70	79.15	71.65	65.00	25
26	86.30	77.85	70.35	63.75	26
27	84.85	76.50	69.00	62.45	27
28	83.35	75.10	67.70	61.15	28
29	81.80	73.70	66.35	59.85	29
30	80.30	72.25	64.95	58.60	30
31	78.65	70.70	63.45	57.15	31
32	77.00	69.10	61.90	55.70	32
33	75.30	67.40	60.35	54.20	32
34	73.55	65.70	58.80	52.70	34
35	71.70	64.00	57.20	51.20	35
36	69.85	62.20	55.50	49.70	36
37	67.95	60.35	53.80	48.05	37
38	65.95	58.50	52.10	46.40	38
39	64.00	56.60	50.35	44.75	39

Segue Tariffa N. 8.

Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
20	..	58.80	53.75	49.25	20
21	63.30	57.85	52.80	48.35	21
22	62.30	56.85	51.85	47.35	22
23	61.30	55.85	50.90	46.50	23
24	60.20	54.85	49.95	45.60	24
25	59.10	53.80	49.05	44.60	25
26	57.85	52.65	47.95	43.60	26
27	56.60	51.50	46.85	42.55	27
28	55.40	50.35	45.75	41.45	28
29	54.20	49.20	44.50	40.35	29
30	52.95	47.90	43.30	39.20	30
31	51.70	46.60	42.05	38.00	31
32	50.35	45.30	40.80	36.80	32
33	48.95	43.95	39.45	35.60	33
34	47.55	42.60	38.10	34.35	34
35	46.05	41.20	36.80	33.10	35
36	44.60	39.85	35.45	31.80	36
37	43.05	38.40	34.10	30.50	37
38	41.50	36.95	32.75	29.15	38
39	39.95	35.45	31.40	27.80	39

Segue Tariffa N. 8.

**Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI			Età dell'assicurato
	23	24	25	
20	45.20	41.45	38.05	20
21	44.30	40.60	37.20	21
22	43.40	39.75	36.40	22
23	42.50	38.90	35.55	23
24	41.60	38.00	34.70	24
25	40.65	37.10	33.85	25
26	39.65	36.10	32.95	26
27	38.65	35.10	32.00	27
28	37.60	34.10	31.05	28
29	36.55	33.10	30.05	29
30	35.45	32.05	29.00	30
31	34.35	30.90	27.95	31
32	33.20	29.80	26.90	32
33	32.05	28.70	25.85	33
34	30.85	27.60	24.75	34
35	29.65	26.50	23.65	35
36	28.40	25.35	22.60	36
37	27.10	24.20	21.50	37
38	25.80	23.00	20.35	38
39	24.60	21.80	19.20	39

Segue Tariffa N. 8.

**Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	15	16	17	18	
40	62.00	51.65	48.60	43.05	40
41	60.00	52.75	46.75	41.40	41
42	57.90	50.80	44.85	39.70	42
43	55.75	48.85	42.95	37.90	43
44	53.55	46.85	41.10	36.10	44
45	51.35	44.90	39.25	34.30	45
46	49.05	42.85	37.30	32.50	46
47	46.85	40.70	35.40	30.65	47
48	44.60	38.55	33.45	28.85	48
49	42.40	36.60	31.55	27.10	49
50	40.20	34.55	29.60	25.40	50
51	37.85	32.50	27.70	23.65	51
52	35.50	30.40	25.80	21.95	52
53	33.25	28.35	23.90	..	53
54	31.05	26.25	54
55	28.90	55



Segue Tariffa N. 8.

**Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI				Età dell'assicurato
	19	20	21	22	
40	38.35	33.85	29.95	26.50	40
41	36.75	32.30	28.50	25.15	41
42	35.10	30.75	27.05	23.80	42
43	33.45	29.20	25.55	22.45	43
44	31.80	27.70	24.10	21.10	44
45	30.15	26.15	22.75	19.75	45
46	28.50	24.60	21.30	18.40	46
47	26.85	23.00	19.90	17.05	47
48	25.20	21.45	18.45	15.70	48
49	23.55	19.90	17.00	..	49
50	21.90	18.40	50
51	20.25	51

Le polizze dell'Istituto Nazionale sono garantite dal Tesoro dello Stato (Art. legge).

Segue Tariffa N. 8.

**Rendita differita senza controassicurazione
a premio annuo**

Premi annui per assicurare una rendita vitalizia di 100 lire dopo un determinato numero di anni. La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate.

Età dell'assicurato	NUMERO DEI PREMI			Età dell'assicurato
	23	24	25	
40	23.40	20.60	18.10	40
41	22.10	19.45	16.95	41
42	20.80	18.30	15.85	42
43	19.55	17.00	14.70	43
44	18.30	15.83	13.60	44
45	17.05	14.65	12.50	45
46	15.80	13.50	..	46
47	14.60	47

L'Istituto Nazionale offre condizioni di favore e combinazioni speciali per contratti collettivi.

Dirigersi alla Direzione Generale in Roma (ufficio attuariale).



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in specie del Titolo XIV, Libro I, del Codice di Commercio.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza; riscatto.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti, salvo quanto è disposto dall'art. 4 per la riduzione di polizza.

L'assicurazione può essere rimessa in vigore se entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, il contraente paghi gli arretrati e i relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno di cui nel precedente articolo la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale o per una rendita ridotta nella proporzione in cui il numero dei premi pagati sta al numero dei premi stipulati.

Art. 7. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione, per il quale siano state pagate tre annualità di premio, previa consegna della polizza e dell'ultima quietanza di premio pagata.

Trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 8. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

Art. 9. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 10. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 11. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento

previa presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario, e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

Per le Rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di Rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 12. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 13. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 14. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.